

Sez.1^ Civile, Sentenza n. 14 del 03 Gennaio 2003

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -

Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - rel. Consigliere -

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL MATTONATO 4, presso l'avvocato ANELLA PRANZESE, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO DE BONIS, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

G.D.A.; PROCURATORE GENERALE CORTE D'APPELLO DI POTENZA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 105/01 della Corte d'Appello di POTENZA, sez. Minori depositata il 13/06/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per la cessazione della materia del contendere.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 3 marzo 1999 D.P. chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Potenza di pronunciare sentenza che tenesse luogo del consenso negato di D.A.G. al riconoscimento del figlio minore G.A.G., nato il <<omissis>>.

Costituitasi la G., la quale deduceva che il riconoscimento avrebbe messo in pericolo l'equilibrio psico-fisico del minore, ed espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 17 dicembre 1999 - 17 gennaio 2000 il Tribunale per i Minorenni autorizzava il P. al riconoscimento.

Proposto appello dalla G. ed espletata nuova consulenza tecnica di ufficio diretta a delineare la personalità delle parti e del minore, con sentenza del 21 febbraio - 13 giugno 2001 la Corte di Appello di Palermo, sezione per i minorenni, accoglieva l'impugnazione e per l'effetto rigettava la domanda del P.. In motivazione la Corte territoriale, premessa la necessità di verificare in concreto, e non in via presuntiva, se il riconoscimento paterno fosse suscettibile di determinare un apprezzabile interesse per il minore o se invece potesse rivelarsi pregiudizievole per il corretto sviluppo della sua personalità, osservava che dalla consulenza tecnica espletata in sede di appello si evinceva che il P., all'epoca del colloquio trentacinquenne, studente universitario e dedito ad una non precisata attività lavorativa,, aveva rivelato una personalità egocentrica, narcisistica, incapace di concepire un durevole e profondo legame affettivo e comunque condizionata dall'esigenza di sfuggire ai pesi ed alle preoccupazioni che possono derivare da un legame forte e da una forte dipendenza, così da rendere scarsamente comprensibile il motivo che lo aveva indotto a rivendicare dopo molti anni la paternità naturale del minore.

Peraltro il minore, ormai ultraquattordicenne, aveva manifestato all'osservazione psicologica un buon livello di maturità cognitivo- affettiva, esprimendo il suo vissuto senza problematicità emotiva e conflittualità alcuna. ed aveva mostrato di non aver introiettato alcuna immagine paterna identificata nella persona del P., il quale peraltro suscitava in lui autentici e spontanei sentimenti di frustrazione ed avversione. Egli era apparso inoltre non disponibile a modificare l'assetto del suo mondo, onde il riconoscimento di un padre non solo incapace di rapportarsi con lui con autentica convinzione affettiva, ma

anche chiaramente ostile nei confronti della madre appariva tale da determinare quel concreto pregiudizio psicologico ed educativo seriamente e motivatamente paventato dai consulenti tecnici.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P. deducendo tre motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che deve dichiararsi cessata la materia del contendere, per avere il minore compiuto sedici anni il 2 ottobre 2002, e quindi per essere venuta meno la necessità del consenso del primo genitore al riconoscimento da parte dell'altro genitore, ed in difetto dell'intervento sostitutivo del giudice.

Come è noto, il legislatore della riforma del diritto di famiglia, profondamente innovando la precedente disciplina codicistica, ha previsto nell'art. 250 c.c. che nel caso di minore infrasedicenne la possibilità del secondo riconoscimento sia subordinata al "consenso" del genitore che detto riconoscimento ha già effettuato, attribuendo a quest'ultimo il ruolo di custode ed interprete dell'interesse del minore, salvo il controllo sostitutivo dell'autorità giudiziaria:

nel relativo giudizio il minore non è portatore di una posizione soggettiva autonomamente tutelata e non assume la qualità di parte, essendo prevista soltanto la sua audizione per ragioni istruttorie. La stessa norma dispone altresì che al compimento del sedicesimo anno il minore divenga titolare di un autonomo potere di incidere sul diritto del secondo genitore al riconoscimento, configurando il suo "assenso" quale elemento costitutivo della efficacia del riconoscimento stesso, in aderenza ai criteri di valorizzazione della personalità in formazione del minore e di rispetto della sua sensibilità, cui l'intera riforma si ispira.

Il raggiungimento da parte di G.A.G. della "maggiore età" ritenuta dal legislatore adeguata ad esprimere un meditato giudizio e la contestuale cessazione del potere della madre di consentire od opporsi all'iniziativa del P. valgono ad eliminare la stessa ragion d'essere della posizione di contrasto tra le parti, facendo oggettivamente venir meno la necessità di affermare in giudizio la concreta volontà della legge in ordine all'oggetto della lite.

La sopravvenienza di tale evento e l'immutamento della situazione sostanziale che ne deriva sono rilevabili di ufficio, come fatti idonei a determinare la cessazione della contesa giudiziaria. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata senza rinvio, mentre la sentenza di primo grado resta travolta dalla riforma pronunciata dal giudice di appello.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 novembre 2002.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2003
